



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 518/15/CONS**

**ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 247/15/CONS RECANTE  
ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE  
POSTALE HERMES S.R.L., PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 15  
D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261  
(PROC. SANZ. N. 75/DISP/2014)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 25 settembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", (di seguito *Regolamento sanzioni*), riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO l'atto di contestazione n. 75/14/DISP del 25 novembre 2014 della Direzione servizi postali, notificato tramite PEC, con il quale veniva contestata alla HERMES S.r.l. con sede in via Donizetti n. 55 A/B - Catania, P.I. 03848220871, titolare della licenza individuale per l'esercizio dell'attività postale n. 887/2010, la violazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, modificato dal decreto 31 marzo 2011, n.58, per non aver versato la somma di € 299 per l'anno 2013 a titolo di rimborso delle spese amministrative di istruttoria e per controlli, previsto dall'art. 5 del D.M. n. 73/2000;

VISTA la delibera n. 247/15/CONS del 28 aprile 2015, anch'essa notificata tramite PEC, con la quale è stato ingiunto alla citata HERMES S.r.l il pagamento della sanzione

amministrativa di euro 5.000 (cinquemila/00) per la violazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

RILEVATO che la delibera 247/15/CONS, per errore materiale nella trascrizione dell'indirizzo PEC, è stata notificata alla HERMES S.r.l. con sede in via Francesco Crispi n. 161-Alì Terme (ME), P.I. 03140760830, la quale, con nota del 3 luglio 2015, ha comunicato di non essere la destinataria dell'ordinanza di ingiunzione oggetto del citato provvedimento;

CONSIDERATO che la contestazione con la quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'operatore postale HERMES s.r.l. è stata notificata allo stesso indirizzo PEC risultato non in uso alla medesima società, ma a società omonima diversa e che, pertanto, la mancata notifica dell'atto di avvio del procedimento rende nullo il successivo provvedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione contestata si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione dell'atto di avvio del procedimento;

RAVVISATA pertanto, per i motivi innanzi decritti, l'esigenza di procedere all'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione di cui alla delibera n. 247/15/CONS in quanto mancante del presupposto dell'avvenuta conoscenza della violazione da parte del destinatario;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

#### **ANNULLA**

la delibera n. 247/15/CONS del 28 aprile 2015.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 settembre 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci